



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 20

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MALASPINA	FRANCESCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	NOSCHESI	MARIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	FASANO	GAETANO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6180/2016
depositato il 24/10/2016

- avverso la sentenza n. 2245/2016 Sez:8 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di MILANO

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MONZA E BRIANZA

proposto dagli appellanti:

difeso da:

DR. LAMANTIA GIANPAOLO
C/O STUDIO DR. PAGANO MASSIMO
VIA CAIROLI 14 21016 LUINO VA

difeso da:

DR. PAGANO MASSIMO
VIA CAIROLI N. 14 21016 LUINO VA

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°

IRPEF-ADD.REG. 2008
IRPEF-ADD.COM. 2008
IRPEF-LAV.AUTON.2008
IVA-OP.IMPONIB. 2008
IRAP 2008

SEZIONE

N° 20

REG.GENERALE

N° 6180/2016

UDIENZA DEL

24/03/2017 ore 15:00

N°

1840/2016
PRONUNCIATA IL:
24/03/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA II

26/04/2017
Il Segretario
[Signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate di Monza e della Brianza, in esito a verifica fiscale, accertava per l'anno d'imposta 2008 un maggior reddito con conseguenti sanzioni ed interessi, per omessa dichiarazione infedele, omessa dichiarazione ai fini IRAP e dichiarazione IVA in misura inferiore a quella reale, nelle seguenti misure:

- Costi non documentati: € 81.213,00
- Costi non inerenti: € 2.539,00
- Costi non deducibili: € 18,645,00
- I.V.A. non detraibile € 18.979,00

Il ricorrente eccepiva il difetto di motivazione ex art. 7 Legge 212/2000, per motivazione apparente dell'avviso, il vizio del contraddittorio ex art. 10 Legge 212/2000 e per violazione dell'art. 52 D.P.R. 633/72, in quanto i verificatori, al momento dell'accesso presso la sede dell'attività, anche abitazione privata del contribuente, non erano muniti dell'autorizzazione specifica della Procura della Repubblica.

Nel merito, eccepiva l'infondatezza delle riprese.

Costitutosi in giudizio, l'Ufficio confutava le argomentazioni difensive del ricorrente, segnalando poi, con successiva memoria, che il contribuente aveva stabilito la propria residenza presso il luogo dell'attività solo in data 21 gennaio 2013.

La Commissione Tributaria Provinciale adita rigettava il ricorso condannando il ricorrente alle spese di lite, in base alle seguenti considerazioni:

- In merito alla carenza dell'autorizzazione della Procura della Repubblica da parte dei verificatori per l'accesso alla sede dell'attività/abitazione, il contribuente aveva preso la residenza nel luogo presso cui era stata effettuata la verifica fiscale solo in data 21 gennaio 2013. Inoltre, il ricorrente aveva sottoscritto il PVC senza eccepire alcunché.
- Le argomentazioni dell'Ufficio erano congrue ed idonee a sostenere la fondatezza delle riprese effettuate con l'atto impositivo.

Il contribuente ha appellato la sentenza per illegittimità, chiedendone la riforma.


Ha contestato in maniera decisa la sentenza in punto di accoglimento della tesi dell'Ufficio relativa alla legittimità dell'accesso dei verificatori presso la sede dell'attività/residenza privata del contribuente provando, con documentazione formale, rilasciata dal Comune di Monza che il contribuente risiedeva in [] sede dell'attività e residenza, dal 21 gennaio 2003 e fino al 30 ottobre 2014

Ha contestato, poi, analiticamente ogni singolo rilievo, riproponendo essenzialmente le argomentazioni difensive già rese nel primo grado di giudizio.

Costitutosi in giudizio, l'Ufficio ha confutato le argomentazioni difensive avversarie proponendo le asserzioni già avanzate in sede di primo esame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, uditi i rappresentanti delle parti che hanno ribadito quanto esposto nei rispettivi appelli e controdeduzioni e riscontrata la documentazione versata agli atti, ritiene fondato



l'appello e, per l'effetto, doversi riformare la sentenza di primo grado, per i motivi che qui di seguito si espongono, secondo criteri di succinta concisione.

Il Collegio premette, poi, in punto di decisione:

- il novellato art. 132, co. 1, n. 4), c.p.c. consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
- che per consolidata giurisprudenza della Cassazione, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 Disp. Att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.

Questo Collegio non può condividere le conclusioni dei primi giudici in punto di accoglimento della tesi dell'Ufficio relativa alla legittimità dell'accesso dei verificatori presso la sede dell'attività/residenza privata del contribuente.

Come provato da parte appellante a mezzo della documentazione formale fornita, infatti, il risiedeva in - luogo di residenza e sede dell'attività - dal 21 gennaio 2003 e fino al 30 ottobre 2014, per cui alla data di accesso i verificatori necessitavano della specifica autorizzazione del Procuratore della Repubblica, rilasciata dal Comune di Monza, prevista dall'art. 52 del D.P.R. 633/1972, a pena di nullità.

Con Sentenza n. 17957 del 19.10.2012, la Corte di Cassazione, con espresso richiamo alla giurisprudenza in materia - Sent. 4140/2013 - ha statuito che "(...) *Se il luogo dove viene svolta l'attività commerciale è comunicante con l'abitazione del contribuente, il controllo dell'amministrazione finanziaria deve essere autorizzato dal Procuratore della Repubblica. Senza autorizzazione, gli atti compiuti e l'avviso di accertamento sono nulli (...)*".

In ragione delle suesposte argomentazioni questo Collegio deve, pertanto, accogliere l'appello e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento.

Le spese di lite, liquidate d'ufficio come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione in accoglimento dell'appello del contribuente ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'illegittimità dell'avviso di accertamento. Condanna l'Ufficio soccombente alla rifusione delle spese, liquidate complessivamente in € 5.700,00 (cinquemila settecento/00).

Milano, 24 marzo 2017

IL GIUDICE ESTENSORE

Dr. Mario Noschese



IL PRESIDENTE

Dr. Francesco Malaspina

